



REPUBBLICA ITALIANA

R.Gen. N. 748/22

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:

Dott. Giuseppe Magnoli

Presidente

Dott. Cesare Massetti

Consigliere

Dott. Annamaria Laneri

Consigliere rel.est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 748/22 R.G. promossa con atto di citazione notificato
in data 11 luglio 2022 e **posta in decisione all'udienza collegiale del**
giorno 8 luglio 2026 senza termini

d a

RAVASIO ALBERTO

Parte_1

rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Stefanini ed elettivamente
domiciliati presso il suo studio in Bergamo, via Locatelli n. 14, come da
procura alle liti in calce all'atto di appello

APPELLANTE

c o n t r o

OGGETTO:

Cause in materia di
rapporti societari –
società di persone

Controparte_1, in proprio e quale erede di [...]

Per_1

rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Ceci del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo, Passaggio Don Seghezzi n. 2, per delega in calce alla comparsa datata 22.3.2021

e

Controparte_2

APPELLATI

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo del 4 gennaio 2022

CONCLUSIONI

Per l'appellante

Piaccia alla Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis –

In via principale -

In totale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, n. 22/2022 Sent., pubblica il 12 gennaio 2022 (Repert. n. 109/2022 del 12.01.2022), e in accoglimento dei motivi d'impugnazione, dichiarare legittima e rituale la riassunzione, davanti al Tribunale di Bergamo, ex artt. 819 ter e 50 c.p.c., del giudizio arbitrale, definito con Lodo del 13/14 novembre 2020, nei confronti della *Controparte_3*; e, comunque, che con l'atto di riassunzione gli appellanti hanno altresì legittimamente e fondatamente dichiarato di proporre contro quest'ultima le domande e le istanze ivi articolate, introducendo così un nuovo processo contro la convenuta.

Pertanto, così giudicare.

In via preliminare –

Accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'intervento nel processo di primo grado della signora CP_1

[...] . Pertanto, condannarla al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. (per aver resistito in giudizio con malafede o colpa grave) a favore degli attori appellanti.

Respingere, in ogni caso, le domande e le eccezioni della citata interveniente.

In via di merito -

1.-) Dichiarare, in primo luogo, il diritto degli attori (esercitato con atto datato 21 ottobre 2015, ricevuto dalla Società il successivo 28 ottobre 2015), per la loro qualità di aventi causa (eredi) del defunto socio signor Controparte_4 , di ottenere (e quindi di domandare) la liquidazione della quota del loro dante causa nella Controparte_2 fu CP_2 , in liquidazione, in base alle previsioni dello Statuto della predetta società.

2.-) Accertare, in secondo luogo, il valore della quota del de cuius nella Società convenuta, e pertanto condannare la Controparte_2 [...] , in persona del legale rappresentante, a corrispondere agli attori Parte_2 e Parte_1 l'importo di Euro 440.000,00.=, o quello maggiore o minore determinato nel presente giudizio, oltre gli interessi moratori e la svalutazione monetaria a far data dal 28 ottobre 2016 sino a quella in cui è stato promosso il procedimento

arbitrale; e poi, da quest'ultima, oltre i soli interessi ex art. 1284, IV c., c.c..

In via istruttoria –

1.-) Richiedere, ove occorra (come non è, essendo i relativi atti tutti prodotti anche in questo giudizio d'appello), il fascicolo d'ufficio del procedimento arbitrale promosso dai signori *Parte_2* e *Parte_1*

[...] contro la *CP_2* ' *Controparte_2* fu Raffaele', definito con lodo del 13/14.11.2020; e, senza inversione dell'onere probatorio, ammettere CTU contabile per determinare il valore della quota sociale del defunto *Controparte_4* nella società convenuta in base ai criteri previsti dall'art 8 dei Patti Sociali di quest'ultima.

2.-) Si confermano le già effettuate produzioni.

In ogni caso -

Con vittoria di spese e competenze del primo e del presente giudizio, oltre spese forfettarie, CPA e IVA.

Per l'appellata

in via principale: accertata e dichiarata la legittimità, ammissibilità e ritualità della costituzione/intervento in giudizio effettuato dalla sig.ra

Controparte_1, rigettare l'appello proposto dai sigg.ri *Parte_2*
e

Parte_1 e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 22/2022 impugnata. Nella denegata ipotesi in cui la Corte adita dovesse, invero, riformare la sentenza de qua, nel merito di chiede che la stessa Voglia accogliere le seguenti conclusioni:

in via pregiudiziale: nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte dovesse, invero, reputare legittima, rituale e tempestiva l'azione in riassunzione avanti il tribunale di Bergamo promossa da controparte, si eccepisce l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale di Bergamo reputandosi, invero, competente, il Tribunale di Brescia - sezione specializzata in materia di impresa ex art. 3, D. Lgs. n. 168/2003;

in via pregiudiziale ulteriore: a) in ogni caso, si contesta la validità, ritualità ed efficacia della notifica effettuata dai sigg.ri *Parte_1*

e *Parte_2* ad una società, di fatto e di diritto, in scioglimento e liquidazione, priva di un legale rappresentante/liquidatore. Per l'effetto, si chiede che la domanda formulata dagli attori appellanti in primo grado venga dichiarata inammissibile e/o rigettata, ovvero, che il presente giudizio venga sospeso in attesa della nomina di un Curatore speciale ex artt. 78 e 79 c.p.c. della società *Controparte_5* *Controparte_2*

[...], ovvero che vi provveda il Giudice adito, qualora competente per materia; b) accertarsi e dichiararsi, ai sensi dell'art. 2272, sub 1) cod. civ. che si è verificata una causa automatica di scioglimento della società

Controparte_6 per scadenza del termine oltre che per mancanza di soci, e per l'effetto si chiede che l'adito Giudice, voglia dichiarare inammissibili le domande attoree, e /o rigetti le stesse ovvero, in via subordinata, Voglia sospendere il presente giudizio in attesa della nomina del liquidatore giudiziale, istanza da presentarsi avanti il competente Tribunale di Brescia- sezione specializzata imprese;

in via preliminare: stante l'apertura di un procedimento di

liquidazione/scioglimento della società *Controparte_6*

dichiararsi l'improponibilità della domanda di liquidazione della quota del socio e dei suoi eredi, parti appellanti, che abbia esercitato il recesso ai sensi degli articoli 2275 e segg. cod. civ. per i motivi esposti in atti;

nel merito: rigettarsi le domande ex adverso avanzate e procedersi allo scioglimento e liquidazione della società *Controparte_7*

[...] e, per l'effetto, dopo aver soddisfatto i creditori sociali procedere al rimborso degli eredi dei soci dell'attivo residuo, in parti uguali per la quota di 1/3 cadauno a favore degli eredi di *Controparte_4*

[...], degli eredi di *Persona_2* e degli eredi di *[...]*

Per_1 ;

in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'adito Corte dovesse rigettare le eccezioni pregiudiziali e/o preliminari e le domande sopra esposte, si chiede che Voglia a) accertare l'assenza di un bilancio della società al 31.12.2014 valido, vincolante, efficace e regolarmente approvato dai soci con ogni conseguenza di legge; b) accertare il valore della quota del de cuius *Controparte_4* nella società *[...]*

Controparte_2 liquidazione secondo i corretti criteri e principi contabili come esposto in atti considerando che il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio o dalle scritture contabili deve essere, in ogni caso, rettificato adeguando le singole poste, comprese quelle riguardanti gli immobili, con autonome stime ai valori correnti di mercato secondo criteri liquidatori e per l'effetto condannare la *Controparte_6*

[...] a corrispondere agli appellanti, per la quota a ciascuno

spettante, nonché per la quota spettante all'esponente quale erede del socio

Persona_1, l'importo complessivo di € 160.000,00 o quel diverso importo determinato dal Giudice, oltre ai soli interessi legali dalla domanda al soddisfo, con conseguente rigetto delle differenti ed ulteriori istanze e richieste ex adverso avanzate;

in ogni caso: con condanna degli appellanti alla integrale rifusione delle spese di lite, oltre accessori di legge, da liquidarsi in favore dell'avvocato antistatario;

in via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, capitolare ed argomentare, formulare capitoli di prova ed istanze istruttorie, si chiede sin d'ora, se del caso, l'ammissione di una Consulenza tecnica contabile volta a determinare il valore della quota sociale del defunto [...]

Controparte_4 in base ai criteri contabili previsti dalla legge per le società di persone rideterminando così il valore di mercato da attribuire al fabbricato di proprietà della società convenuta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con comparsa di riassunzione di procedimento arbitrale regolarmente notificata, *Parte_2* e *Parte_1* convenivano in giudizio la società *Controparte_2* fu *Controparte_2* ed esponevano: che in data 18 maggio 2015 era deceduto il padre *Controparte_4*, partecipante alla società convenuta; che con domanda d'arbitrato e atto di nomina di arbitro del 25 gennaio 2019 avevano domandato a) di accertare la legittimità del loro recesso, in qualità di eredi del de cuius, dalla società stessa, con il pagamento in liquidazione a loro favore della quota spettante

al defunto padre, da quantificare e b) di ordinare alla società entro un termine preciso la modifica dell'atto costitutivo della società stessa, con il pagamento di tutte le spese, ivi comprese quelle relative all'arbitrato; che essi e la società convenuta avevano nominato i propri rispettivi arbitri ed il Presidente del Tribunale aveva nominato il Presidente del Collegio arbitrale; che le parti avevano modificato la clausola arbitrale di cui all'art. 13 stabilendo che gli arbitri avrebbero dovuto definire la controversia "in via rituale secondo diritto in relazione alla natura delle questioni" e non invece come "amichevoli compositori" ed in via equitativa come nello statuto prefissato.

Riportavano integralmente quanto richiesto al Collegio Arbitrale con riferimento alla richiesta, quali eredi, della liquidazione della quota "in base alle risultanze dell'ultimo bilancio e dell'avviamento", alla spedizione di tale richiesta di rimborso in data 28 ottobre 2015 e al lasso di tempo intercorso, pari a due anni e tre mesi, dalla scadenza senza aver ottenuto nulla così da richiedere il procedimento arbitrale previsto dall'art. 13 dello Statuto essendo ormai il loro credito liquido ed esigibile fin dal 28 ottobre 2016; indicavano la cifra di € 400.000,00 quale importo corrispondente al valore della quota del defunto padre alla luce di quanto conseguiva dall'ultimo bilancio utile al 31.12.2014, oltre gli interessi moratori e rivalutazione monetaria; accennavano anche alle difese della società avanti al collegio arbitrale; riportavano che il Collegio arbitrale in data 13 novembre 2020, pronunciando il lodo, aveva dichiarato "il suo difetto di potestas iudicandi", compensando integralmente le spese tra le

parti e ponendo gli importi relativi ai singoli membri del collegio arbitrale al 50% a carico delle parti stesse.

Per tali motivi gli attori chiedevano, in via preliminare, di acquisire il fascicolo del procedimento arbitrale, riproponendo “in riassunzione” le stesse domande proposte avanti al Collegio arbitrale, segnatamente, dichiarare il loro diritto, in quanto eredi del defunto socio [...]

Controparte_4 , di ottenere la liquidazione della quota del loro dante causa nella Controparte_2 CP_2 , in liquidazione, in base alle previsioni dello Statuto della predetta società; accertare il valore della quota del de cuius e condannare la Controparte_2 CP_2 , a corrispondere a loro favore il conseguente importo, oltre interessi moratori e rivalutazione e dalla domanda gli interessi ex art. 1284, IV c., c.c.

Si costituiva in giudizio, quale interveniente volontaria, Controparte_1 , in proprio e quale erede di Persona_1 , ex socio della società Controparte_2 CP_6 , chiedendo, in via pregiudiziale, di dare atto della nullità dell’art. 13 dei Patti sociali della soc. CP_6 fu CP_6 ove si prevedeva che “Le controversie che dovessero sorgere in dipendenza del presente contratto saranno deferite al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre persone, le prime due nominate dalle parti in contesa e la terza dalle prime due. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo arbitro la nomina spetterà al Presidente del Tribunale di Bergamo. Gli arbitri giudicheranno quali amichevoli compositori, in via di equità, senza formalità procedurali ed inappellabili”, in quanto contraria a quanto previsto dall’art. 34 del D.L. 5/2003; accertare e dichiarare

l'inammissibilità, improcedibilità e nullità della sola nomina del Collegio arbitrale precedentemente promosso dagli attori e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità, irritualità, invalidità e/o nullità della riassunzione promossa avanti l'Autorità Giudiziaria Ordinaria; in via pregiudiziale subordinata, nell'ipotesi in cui fosse reputata legittima, rituale e tempestiva l'azione in riassunzione promossa, eccepiva l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale di Bergamo reputandosi, invero, competente, il Tribunale di Brescia - sezione specializzata in materia di impresa ex art. 3, D. Lgs. n. 168/2003; in via pregiudiziale ulteriore, contestava la validità, ritualità ed efficacia della notifica effettuata dagli attori alla società in scioglimento e liquidazione e, per l'effetto, chiedeva a) dichiararsi inammissibile o rigettarsi la domanda formulata dagli attori, ovvero la sospensione del giudizio in attesa della nomina di un curatore speciale ex artt. 78 e 79 c.p.c. della CP_8 [...]

Controparte_7 ; b) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2272, sub 1) cod. civ., che si era verificata una causa automatica di scioglimento della società Controparte_6

per scadenza del termine oltre che per mancanza di soci, e per l'effetto dichiarare inammissibili o rigettare le domande attoree, ovvero, in via subordinata, sospendere il giudizio in attesa della nomina del liquidatore giudiziale; in via preliminare, stante l'apertura di un procedimento di liquidazione/scioglimento della società Controparte_6

dichiarare l'improponibilità della domanda di liquidazione della quota del socio e dei suoi eredi che abbiano esercitato il recesso ai sensi degli articoli

2275 e segg. cod. civ.; nel merito, rigettare le domande avanzate e procedersi allo scioglimento e liquidazione della società [...]

Controparte_7 e, per l'effetto, dopo aver soddisfatto i creditori sociali procedere al rimborso degli eredi dei soci dell'attivo residuo, in parti uguali per la quota di 1/3 cadauno a favore degli eredi di *Controparte_4*, degli eredi di *Persona_2* e degli eredi di *Persona_1*; in via subordinata, in caso di rigetto delle eccezioni pregiudiziali e/o preliminari e delle domande esposte, chiedeva: a) accertare l'assenza di un bilancio della società al 31.12.2014 valido, vincolante, efficace e regolarmente approvato dai soci con ogni conseguenza di legge; b) accertare il valore della quota del *de cuius* nella società secondo i corretti criteri e principi contabili e, per l'effetto, condannare la *Controparte_6* a corrispondere agli attori, per la quota a ciascuno spettante, l'importo complessivo di € 160.000,00 o quel diverso importo determinato dal Giudice, oltre ai soli interessi legali dalla domanda al soddisfo, con conseguente rigetto delle differenti ed ulteriori istanze e richieste ex adverso avanzate, con vittoria delle spese. Senza lo svolgimento di attività istruttoria, le parti erano invitate a precisare le conclusioni sulle plurime eccezioni sollevate nonché sulla stessa ammissibilità dell'intervento contestata dagli attori, ed il Tribunale tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.

Con sentenza del 4 gennaio 2022 il Tribunale di Bergamo dichiarava inammissibile la proposta riassunzione compensando tra le parti le spese

di lite.

Il primo giudice rilevava che il Collegio arbitrale si era trovato a decidere sulla sopravvenuta invalidità sotto il profilo della modalità di nomina degli arbitri, eccepita dalla società in sede di precisazione delle conclusioni ma rilevabile anche d'ufficio dal giudice, dell'art. 13 dello Statuto, in base al quale i membri del Collegio erano stati nominati (due arbitri dalle parti ed il terzo arbitro di comune accordo delle parti o dal presidente del Tribunale) perché non più compatibile con la intervenuta previsione dell'art 34 DL 5/2003 secondo cui *“2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale”*.

Il Tribunale rilevava che il lodo arbitrale conclusivo era proprio nel senso del difetto della *potestas iudicandi* del collegio arbitrale per la nomina da ritenere affetta da nullità, e che *“in assenza di “potestas iudicandi” quel Collegio Arbitrale non può essere considerato alla stregua di un “giudice incompetente”, di fatto per non essere qualificabile come “giudice”*.

In altre parole il vizio originario nella stessa scelta e composizione del Collegio Arbitrale ha privato tale organo di qualsivoglia sua rilevanza giuridica.

Ciò significa che non può riassumersi alcuna causa che abbia avuto inizio presso un soggetto che non può essere considerato giudiziario.

Gli attori, sia all'inizio che poi nello svolgimento delle eccezioni rispetto

all'intervento svolto da Controparte_1, hanno sottolineato più volte come la presente causa debba essere considerata "un prosiegua" di quella intentata avanti il Collegio Arbitrale, ma ciò non è possibile proprio per quanto indicato finora e cioè in quanto nessun rapporto "processuale" si era potuto di fatto instaurare avanti a quell'arbitro la cui nomina è nulla.

Di contro gli attori avrebbero dovuto iniziare ex novo una causa avanti al Tribunale senza alcuna possibilità di considerare la presente causa la continuazione di quella iniziata avanti all'arbitro nominato in modo nullo. Da ciò non può che seguire la declaratoria di inammissibilità della proposta "riassunzione.>>

Il primo giudice evidenziava, infine, la particolarità del giudizio nel quale la società convenuta non risultava avere più né un legale rappresentante, in quanto Persona_1 era deceduto, né un liquidatore nonostante gli attori affermassero essere in scioglimento e liquidazione ed era quindi in dubbio la sua stessa esistenza.

Avverso la sentenza proponevano appello Parte_2 e [...] Parte_1 chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi legittima la riassunzione davanti al Tribunale del giudizio arbitrale e che comunque con l'atto di riassunzione gli appellanti avevano inteso proporre le domande ed istanze ivi articolate, introducendo un nuovo processo.

Si costituiva in giudizio Controparte_1 e chiedeva, in via principale, accertare e dichiarare la legittimità ed ammissibilità del suo intervento e rigettarsi l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.

In subordine, ribadiva le eccezioni e domande già proposte in primo grado.

All'udienza del 25 giugno 2025 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..

Con ordinanza del 3.12.2025 la Corte, *<<visto il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, sez. lav., con la sentenza 21/10/2019, n. 26768, secondo cui l'atto introduttivo di un giudizio, in presenza di tutti i requisiti di carattere formale e sostanziale di un atto introduttivo ex novo, è idoneo ad instaurare un autonomo giudizio anche se l'attore in riassunzione abbia premesso di voler conservare gli effetti sostanziali e processuali di cui alla domanda proposta innanzi al giudice incompetente;*

rilevato che a seguito del decesso di due dei tre soci, Controparte_9

(il 18.5.2015) e Persona_2 (il 10.03.2020), la società [...]

Controparte_2 è stata posta in liquidazione in data 13.5.2020 (cfr visura in atti) ed è stato nominato liquidatore il terzo socio [...]

Per_1 ;

rilevato che in data 30.11.2020 anche quest'ultimo è deceduto e non risulta sia stato nominato un nuovo liquidatore;

rilevato che la comparsa di riassunzione introduttiva del giudizio in primo grado è stata notificata in data 7.12.2020 alla PEC della società ma essa non si è costituita nel giudizio di primo grado;

rilevato che la notifica dell'atto di appello alla PEC della società non è andato a buon fine stante il messaggio di errore "indirizzo non valido" e

che agli atti non si rinviene l'avviso di ricevimento della spedizione via posta, avvenuta in data 11.7.22, della notifica alla sede della società; ritenuto, pertanto, che stante la mancata produzione di tale avviso e rilevato che non vi è prova della ricostituzione della società a seguito del decesso di tutti i soci>> disponeva rimettersi sul ruolo il giudizio e fissava l'udienza del 14 gennaio 2026, invitando parte appellante a depositare in giudizio l'avviso di ricevimento della notifica alla società personalmente. All'udienza all'uopo fissata la Corte, rilevato che la documentazione prodotta a dimostrazione della notifica alla società personalmente non era completa, concedeva nuovo termine per rinotificare l'atto di riassunzione alla società che, da visura prodotta, risultava in liquidazione.

Alla successiva udienza dell'8.7.2026 la Corte dichiarava la contumacia della società, non comparsa nonostante la notifica alla stessa personalmente, e tratteneva la causa in decisione senza la concessione dei termini per conclusionali e repliche a cui le parti rinunciavano.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo** gli appellanti contestano che il difetto di *potestas iudicandi* in capo al collegio arbitrale non integri difetto di competenza, ritenendo che, al contrario, stabilire se una controversia spetti alla cognizione degli arbitri o del giudice ordinario così come l'inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione di arbitrato e dunque la nullità di essa è questione di competenza. Troverebbe, quindi, applicazione la disciplina dell'art. 819 ter cpc, nel testo modificato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 223 del 2013, che rende applicabile l'art. 50 cpc

anche nel caso in cui la parte abbia errato nello scegliere tra giudice e arbitro, con conseguente conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda e ammissibilità della proposta riassunzione.

Con il **secondo motivo** gli appellanti lamentano il rilievo d'ufficio della inammissibilità della *translatio iudicii* in assenza di eccezioni da parte della convenuta società *Controparte_2*, nonostante possa essere rilevato d'ufficio solo la tardiva riassunzione, e sostengono che la pronuncia di declinata competenza degli arbitri ha efficacia vincolante per il giudice dichiarato competente, per cui il Tribunale di Bergamo non avrebbe potuto dichiarare inammissibile la disposta riassunzione del giudizio arbitrale.

I due motivi che precedono vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi e vanno respinti in quanto infondati.

In primo luogo giova precisare che sulla questione relativa alla ammissibilità e tempestività dell'eccezione di nullità della clausola compromissoria contenuta nell'art. 13 dei patti sociali sollevata dalla società in sede di precisazione delle conclusioni si è pronunciato il Lodo nei seguenti termini:

<<.... il richiamo operato da parte attrice, al dettato del secondo comma dell'art. 817 c.p.c. appaia infondato.

*Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di *Parte_2* e *Parte_1*, nell'ipotesi de qua non viene, infatti, censurata semplicemente la competenza del Collegio Arbitrale, quanto piuttosto l'originaria carenza di potere decisionale derivante dalla sua irregolare costituzione, con conseguente inapplicabilità del regime delle preclusioni*

dettato nella precitata disposizione.

In particolare, dal confronto tra il primo ed il secondo comma dell'art. 817 c.p.c., si evince che solo l'incompetenza derivante da inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato debba essere sollevata - pena il maturarsi di preclusioni processuali – “nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri”; al contrario, l'eccezione di nullità derivante da un vizio attinente alla regolare nomina dei membri del Collegio ed alla carenza della loro potestas iudicandi, può essere spiegata non solo “nel corso dell'arbitrato” ma anche nell'eventuale successivo giudizio impugnatorio.

Secondo l'opinione giurisprudenziale più accreditata, in tale ipotesi l'eccezione in parola è, infatti, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con l'unico limite dettato dalla formazione di un giudicato interno sul punto (così, ex multis, Cass. civ. 31 luglio 2020, n. 16556).

(...) Nella specie, la Cassazione ha affermato che tanto la questione dell'invalidità, quanto quella dell'inesistenza della clausola compromissoria è da intendersi come un'eccezione processuale rilevabile anche d'ufficio, essendo “funzionale all'accertamento di un error in procedendo, come tale in grado di viziare una decisione avente valore potenzialmente giurisdizionale, quale è il lodo”; pertanto, qualora venga dedotto – come nel caso in esame – un vizio inerente all'originaria e totale carenza di potere e, quindi, alla possibilità giuridica di devolvere la controversia agli arbitri, non può trovare applicazione il regime delle

preclusioni processuali delineato dall'art. 817, secondo comma, c.p.c.

Di conseguenza, non può che concludersi nel senso che, quand'anche parte convenuta non avesse sollevato la carenza di potestas iudicanti nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tale vizio avrebbe potuto essere o sarebbe, comunque, stato rilevato ex officio dallo scrivente Collegio Arbitrale>>.

Il lodo non è stato impugnato, con la conseguenza che la dichiarazione di inammissibilità del giudizio arbitrale per carenza di *potestas iudicandi* del Collegio Arbitrale non può più essere esaminata essendo divenuta definitiva. Gli attori odierni appellanti avrebbero, quindi, dovuto impugnare il lodo per contestare tale pronuncia o introdurre un nuovo giudizio davanti al giudice ordinario, e non - come giustamente ritenuto dal primo giudice - procedere a riassumere il giudizio arbitrale davanti al giudice ordinario.

Sono, infatti, inconferenti le pronunce giurisprudenziali richiamate dagli appellanti secondo cui la invalidità della clausola compromissoria integrerebbe questione di competenza, atteso che qui non si discute della nullità della clausola compromissoria che, secondo la pronuncia della SC richiamata dagli attori incide sulla competenza degli arbitri: nel caso di specie, infatti, il Collegio Arbitrale non si è ritenuto incompetente, ma privo di *potestas decidendi* in quanto costituito in violazione di legge, con la conseguenza che, come affermato dal Tribunale, il Collegio Arbitrale nominato <<*non può essere considerato alla stregua di un "giudice incompetente", di fatto per non essere qualificabile come "giudice"*>>

essendo la sua nomina nulla.

Non essendovi, dunque, pronuncia di incompetenza del Collegio Arbitrale non può trovare applicazione la trasmigrazione della causa dal giudice arbitrale a quello ordinario secondo il principio della *traslatio iudicii* previsto dal combinato disposto degli artt. 50 e 819 ter cpc.

Bene ha fatto, pertanto, il Tribunale a dichiarare la inammissibilità della riassunzione del giudizio.

Con il **terzo motivo** gli appellanti si dolgono che il Tribunale non abbia ritenuto che l'atto di riassunzione, pur non avendo efficacia agli effetti della *translatio iudicii*, valesse comunque come atto introduttivo di un nuovo giudizio essendo stata conferita una nuova procura alle liti al difensore notificata, unitamente alla comparsa, personalmente alla società, così come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità nel caso di atto di riassunzione notificato oltre i termini di legge.

Il predetto motivo va esaminato unitamente al successivo **quarto motivo**, con il quale gli appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la società fosse priva di legale rappresentante, non fosse stata indicata in persona del liquidatore e ci fossero dubbi sulla sua esistenza.

Evidenziano che essendo il giudizio di riassunzione la prosecuzione di quello introdotto davanti al Collegio Arbitrale, la comparsa è stata ritualmente notificata al procuratore della società costituita nel procedimento arbitrale e rilevano che il decesso del liquidatore della società non ha comportato alcuna conseguenza sulla riassunzione non essendo causa di interruzione del processo. Sottolineano di avere

convenuto la società in persona del legale rappresentante in carico facendo presente che era in liquidazione, per cui era errata la considerazione del primo giudice circa la “particolarità del giudizio”.

Invocando la riforma della sentenza gli appellanti hanno quindi riproposto tutte le eccezioni e le domande proposte nel giudizio di primo grado.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati per i motivi che di seguito si espongono.

Si conviene con gli appellanti in ordine al fatto che il Tribunale, dopo avere dichiarato inammissibile la riassunzione del giudizio a fronte della mancata dichiarazione di incompetenza, avrebbe dovuto valutare se l’atto di riassunzione potesse comunque valere come atto introduttivo di un nuovo giudizio. Come, infatti, affermato dalla Suprema Corte, sez. lav., con la sentenza 21/10/2019, n. 26768, l’atto introduttivo di un giudizio, in presenza di tutti i requisiti di carattere formale e sostanziale di un atto introduttivo ex novo, è idoneo ad instaurare un autonomo giudizio anche se

l’attore in riassunzione abbia premesso di voler conservare gli effetti sostanziali e processuali di cui alla domanda proposta innanzi al giudice incompetente.

La comparsa di riassunzione è munita, in calce, di nuova procura alle liti al difensore oltre che per la “*riassunzione del procedimento arbitrale definito con lodo 13.11.2020*” anche per la “*rinnovazione delle domande nello stesso articolate*”; essa contiene sia la narrazione in fatto ed in diritto di tutta la pregressa vicenda processuale, che tutte le domande che erano

state proposte dagli attori nel giudizio arbitrale nonché la citazione ad udienza fissa davanti al giudice ordinario con gli avvisi di legge e le conclusioni rassegnate, di guisa che, pur non potendo comportare la prosecuzione del giudizio arbitrale con conseguente conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, la comparsa di riassunzione avrebbe potuto, in effetti, valere come atto di citazione introduttivo di un nuovo e distinto giudizio volto a fare valere le domande in essa riportate, a condizione, tuttavia, che fosse stata notificata personalmente alla società, a nulla valendo la notifica al difensore della società costituito nel giudizio arbitrale non trattandosi della prosecuzione di tale giudizio davanti al giudice ritenuto competente bensì dell'introduzione di un nuovo ed autonomo giudizio.

Occorre, dunque, verificare se la comparsa di riassunzione introduttiva del giudizio di primo grado sia stata notificata alla società personalmente.

Dall'esame degli atti del giudizio di primo grado emerge che la comparsa di riassunzione è stata notificata in data 7.12.2020 personalmente all'indirizzo PEC *Email_1* ed è stata consegnata nella casella di destinazione risultante dalla visura del 2019; gli attori hanno prodotto una visura della società aggiornata al 9.4.2021 da cui risultava che la società era stata posta in liquidazione in data 6.5.2020 (cfr. visura società, doc. 4 prodotto in primo grado dagli attori) ed era stato nominato liquidatore *Persona_1*, mentre non risultava che quest'ultimo fosse deceduto.

La notifica apparentemente era andata a buon fine; la società non si è

costituita in giudizio ed il primo giudice ne ha dichiarato la contumacia.

In data 24.3.2021 è intervenuta volontariamente in giudizio CP_1

[...], qualificandosi erede di Persona_1, producendo certificato da cui risulta il di lui decesso in data 30.11.2020 e ha eccepito che la società era priva di rappresentante legale stante il decesso del liquidatore prima della notifica, sicché avrebbe dovuto essere nominato un curatore speciale.

L'atto di appello è stato notificato al difensore della società nel giudizio arbitrale e alla società personalmente all'indirizzo PEC ma quest'ultima notifica non è andata a buon fine, mentre non vi è prova dell'avvenuta ricezione della notifica via posta effettuata presso la sede della società.

A seguito della concessione da parte di questa Corte di termine per rinotificare l'atto di appello alla società, gli appellanti hanno prodotto visura storica aggiornata al 12.01.2026 da cui risulta il decesso del liquidatore Persona_1 in data 30.11.2020 e la nomina di un nuovo liquidatore solo in data 13 settembre 2023.

Come affermato dalla Suprema Corte (cfr. cass. 17.4.2019 n 107154)

<<una società il cui legale rappresentante è deceduto e non sia stato sostituito non può essere convenuta in giudizio, occorrendo la nomina di un curatore speciale ad processum poiché atto di citazione e processo sono affetti da nullità per impossibilità di valida instaurazione del contraddittorio e violazione del diritto di difesa. Qualora nel corso del processo intervenga la nomina e la società si costituisca si applica l'art 294 cpc.>>.

Nel caso di specie alla data di notifica della comparsa di riassunzione introduttiva del giudizio di primo grado (7.12.2020) la società in liquidazione era priva di un rappresentante legale in quanto il liquidatore *Persona_1* era deceduto pochi giorni prima (30.11.2020) e la nomina del nuovo liquidatore è intervenuta solo nel corso del giudizio di appello (nel 2023). Gli attori in primo grado non hanno provveduto a chiedere la nomina di un curatore speciale alla società al fine di notificare l'atto introduttivo del giudizio alla stessa personalmente, e ciò nonostante l'eccezione di difetto di rappresentanza legale della società sollevata dall'interveniente.

Va, pertanto, dichiarata la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed il conseguente difetto del contraddittorio essendo la società l'unica legittimata passiva in relazione all'azione volta alla liquidazione della quota del socio defunto, non potendo trovare applicazione l'art. 294 c.p.c. stante la mancata costituzione della società nel corso del giudizio.

Ai sensi dell'art. 354 cpc il presente giudizio va, pertanto, rimesso al primo giudice, entro il termine perentorio di tre mesi dalla notifica della presente sentenza.

Quanto alle spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico degli attori, odierni appellanti, soccombenti sui primi due motivi di appello e che hanno dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio al primo giudice e ha causato l'irregolarità che ha comportato la rimessione (cfr. nello stesso senso Cass. 11.03.2026 n. 5424; Cass. 28.10.2025 n. 28533;

Cass. 24.4.2025n. 10794; Cas. 17.12.2024 n. 32933).

Le spese si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (scaglione di valore indeterminabile basso in considerazione della effettiva complessità delle questioni trattate) fatta eccezione per la “fase istruttoria/di trattazione”, liquidata in conformità al parametro minimo in relazione ad entrambi i gradi tenuto conto dell’attività difensiva svolta in merito a tale fase.

Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.

P . Q . M .

La Corte d’Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:

- dichiara la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado alla società *Controparte_6* personalmente ed il conseguente difetto del contraddittorio;

-visto l’art. 354 cpc, rimette gli atti al tribunale di Bergamo, assegnando il termine perentorio di mesi tre dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio;

-condanna *Parte_2* e *Parte_1*, in solido tra loro, al pagamento delle spese di entrambi i gradi, che liquida in favore di *[...]*

CP_1 per il giudizio di primo grado in euro 1.702,00 per la fase studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase istruttoria ed

euro 2.905,00 per la fase decisoria, e per il presente grado in € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 3.470,00 per la fase decisoria, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa se per legge dovute.

Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti in solido tra loro.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 luglio 2026

IL CONSIGLIERE EST.

Annamaria Laneri

IL PRESIDENTE

Giuseppe Magnoli